

Se la Camera vuole che sieno riconosciuti legittimamente regnanti in Toscana ancora il granduca e la granduchessa, non ha che a rigettare il mio emendamento. (*Rumori di disapprovazione*)

PRESIDENTE. Dopo che l'annessione fu volata e compiuta, queste supposizioni non si fanno nemmeno per ischerzo.

MORINI. Dico appunto che questo emendamento non ha bisogno di sviluppo, perchè lo scopo ne è abbastanza chiaro per se stesso.

PRESIDENTE. L'osservazione mia riguarda il suo modo di motivare la proposta.

Il deputato Cempini ha facoltà di parlare.

CEMPINI, relatore. L'emendamento del deputato Morini intenderebbe a cambiare le parole *granduca, granduchessa, e famiglia granducale*, in quelli di *re, regina e famiglia reale*.

Non so come si possa sul serio dubitare che nel Codice penale, cui si subordina oggi la legge sarda sulla stampa, non debba, senza bisogno di esplicite dichiarazioni, intendersi sostituita la parola *re* alla parola *granduca*, e via di seguito; tanto più poi che nell'art. 4 della proposta di legge esplicitamente è detto che gli articoli del Codice penale toscano si intenderanno surrogati a quelli del Codice sardo pel *corrispondente concetto*.

Ora, se sono surrogati per il corrispondente concetto, non si può sotto quelle espressioni intendere come indicati altri che il capo del potere esecutivo, l'attuale rappresentante della sovranità, la sua moglie e la sua famiglia. Ne sembra quindi che questa variazione sia inutile, ed anche incompatibile colla dignità che regnar deve nelle deliberazioni della Camera; per conseguenza, in nome della Commissione, io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Morini.

MORINI. Domando scusa all'egregio signor relatore, ma io credo che la mia proposta nulla contenga di contrario alla dignità di questo Consesso, perchè, quantunque si voglia interpretare sempre la legge in modo adatto alle circostanze, cionnonostante è sempre desiderabile la maggior possibile chiarezza nel concetto della legge istessa.

ALFIERI. Chieggo facoltà di parlare. Io mi unisco pienamente all'opinione manifestata dall'onorevole Cempini, perchè credo che dal giorno in cui fu pronunziato dall'Assemblea toscana il voto unanime a cui ebbi la felicità di assistere, che decretò la decadenza della Casa di Lorena, quelle parole nel Codice toscano non esistono più. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pare che il deputato Morini non insista pel suo emendamento.

MORINI. No! no!

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 4 testè letto. (È approvato.)

« Art. 5. In tutti quei casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altre pene di polizia, verrà alle medesime sostituita la multa sino a lire italiane 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano. »

Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Io vorrei proporre una lieve, ma, per quanto stimo, abbastanza rilevante modificazione a quest'articolo 5.

L'articolo ministeriale stabiliva che:

« In tutti i casi in cui, a termini della stessa legge, è fatta facoltà ai giudici di applicare o la pena degli arresti o quella del carcere, si applicherà la sola pena del carcere nella misura pei singoli reati determinata. »

Evidentemente il togliere la facoltà ai giudici di applicare la minor pena era evidentemente un'ingiustizia per la Toscana, e in conseguenza merita lode la Giunta di aver soppressa questa disposizione.

Ma se essa ha impedita questa ingiustizia rimpetto alla Toscana, parmi d'altro lato che l'articolo ch'ella volle sostituire al 5 del Ministero, non sia, a sua volta, senza una qualche ingiustizia rispetto alle altre provincie.

Infatti l'articolo 52 della Commissione stabilisce che in tutti i casi, nei quali le leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altra pena di polizia, alle medesime verrà sostituita la multa sino alle lire 50. Ma se questa pena della multa è giusta quando si tratta di sostituirla all'ammenda, non mi pare giusta egualmente quando si tratti di sostituirla alla pena degli arresti, che è pena superiore. Se si vuole fare una commutazione di pena, non essendo scritta nel Codice toscano la pena degli arresti, fa d'uopo, al mio credere, che nel sostituire la multa agli arresti, si parta dal *maximum* dell'ammenda, cioè da L. 50, e si porti sino alle 100.

Con questa distinzione si porterà nella legge maggiore uguaglianza di giustizia fra le varie provincie dello Stato.

Io proporrei pertanto che la Camera volesse approvare la seguente modificazione all'articolo 5 della Commissione:

« In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, ossia gli arresti, o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da L. 50 sino a L. 100, all'ammenda la multa sino a L. 50, da regolarsi tanto in questo che negli altri casi, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

CEMPINI, relatore. La Commissione dichiara di accettarla, in quanto che essa pure trova giusto di mantenere nelle leggi nuove quella stessa differenza nella gravità, che tra gli arresti e l'ammenda intercede nel Codice penale sardo.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza surrogerebbe l'articolo 5 del progetto col seguente:

« In tutti i casi nei quali le predette leggi per la stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa di lire 50 a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regolarsi, tanto in questo quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme dell'articolo 22 del Codice penale toscano. »

COTTA-RAMUSINO. Ho domandato la parola non per oppormi all'emendamento Mazza, ma per fare un'osservazione che ritengo di qualche rilievo.

Quest'articolo 5 contempla i casi nei quali la legge sulla stampa commina la pena degli arresti o la pena di polizia; ma non prende in considerazione quei casi in cui la legge lascia facoltà ai giudici di applicare la pena degli arresti o quella del carcere. Ora io domando quale sarà in questa circostanza la norma che dovranno seguire i giudici, se cioè dovranno sostituirvi la multa od applicare la pena del carcere.

Se io avrò una spiegazione soddisfacente, non farò alcuna proposta; in caso contrario sarò costretto a fare una proposta la quale valga a sciogliere ogni dubbio in proposito.

CEMPINI, relatore. Mi pare che dalla redazione dell'articolo 5 risulti chiaramente che la commutazione della pena degli arresti in quella di un'ammenda pecuniaria è una commutazione la quale riguarda tutti quanti i casi contemplati dalla legge sulla stampa, e conseguentemente anche quei casi in cui è in facoltà del giudice di applicare l'arresto od il car-